



REGIONE LAZIO	
Dipartimento di Programmazione Economica e Sociale	
- 1 LUG. 2013	
NUMERO DI RUOLO	CLASSIFICAZIONE
1221575	27/10

27/10

Ministero della Salute
Ministero DGSF della Salute

0012994-P-27/06/2013

Dipartimento della sanità pubblica, della sicurezza alimentare e



Direzione

Ufficio 04 ex DGS/123870687-1 veterinari e responsabili medici di uso veterinario

REGIONE LAZIO
DIREZIONE REGIONALE SALUTE E
INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA
AREA SANITA' VETERINARIA
VIA R.R. GARIBALDI, 7
00147 ROMA

protocollo-sociale@regione.lazio.legalmail.it

O g g e t t o: Decreto legislativo n. 193/2006. Quesiti vari.

In riferimento alla nota n. 96322 del 27.5.2013 con la quale si chiedono chiarimenti relativi a talune norma del d. lgs n. 193/2006 (di seguito denominato decreto), si comunica quanto segue.

In merito al quesito n. 1 concernente autorizzazione alla detenzione di scorte e modalità di tenuta delle scorte nei giardini zologici, si fa presente che, ai sensi dell'art. 80 del decreto, i titolari di impianti di cui all'art. 65 devono tenere un registro di carico e scarico delle scorte ed un registro dei trattamenti (art. 79). Nel caso di impianti di allevamento e custodia di animali non destinati alla produzione di alimenti (art. 82), tra cui i giardini zoologici privi di strutture autorizzate all'attività professionale, la registrazione del carico dei medicinali avviene conservando la documentazione d'acquisto, e lo scarico mediante registrazione nel sopraccitato registro dell'utilizzo dei medicinali solo nel caso siano presentati in confezioni autorizzate anche o esclusivamente per animali destinati alla produzione di alimenti per l'uomo (art. 76, comma 5 del decreto). Nelle strutture autorizzate all'attività professionale (art. 84), gli adempimenti relativi al carico delle scorte sono assolti come sopra descritto, ossia utilizzando il registro di cui all'art. 79 se trattasi di medicinali destinati alla produzione di alimenti, oppure conservando la documentazione di acquisto se trattasi di animali non destinati alla produzione di alimenti; mentre la registrazione dello scarico è richiesta solo nel caso di medicinali destinati ad animali destinati alla produzione di alimenti per l'uomo.

Per quanto concerne il quesito n. 2, relativo alla omessa trasmissione della copia della ricetta medico veterinaria in triplice copia, si precisa che l'invio della prescrizione di cui al comma 3 dell'art. 76 da parte del farmacista alla ASL, è obbligatorio anche nel caso di fornitura per impianti di cura, qualora, ai sensi del comma 5 dello stesso articolo, le categorie di medicinali di cui al comma 3 siano presentate in confezioni autorizzate anche o esclusivamente per animali destinati alla produzione di alimenti per l'uomo. Tuttavia, la normativa di cui trattasi non prevede sanzioni amministrative a carico del farmacista che non trasmetta alla ASL competente copia della ricetta di cui trattasi.

Riguardo al quesito n.3, concernente il rinvenimento di un farmaco scaduto negli impianti di cui all'art. 65 del d. lgs n. 193/2006, non identificato come tale dal responsabile, la competenza dei servizi veterinari, ed in particolare del personale che ricopre funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, impone l'obbligo di intervenire qualora venga a conoscenza della commissione di un reato, anche con l'ausilio di istituzioni competenti nella materia di cui trattasi. Per quanto di competenza si segnala l'applicabilità della sanzione amministrativa di cui al comma 9 dell'art. 108 del decreto.

In riferimento al quesito n. 4, riguardante le modalità di registrazione della vendita diretta di medicinali veterinari con prescrizione diversa da quella in triplice copia e sulla necessità di tenuta del registro, si precisa che la registrazione dei medicinali prescritti con ricetta diversa da quella in triplice copia, avviene con le modalità di cui al comma 4 dell'art. 71. Per quanto riguarda il registro previsto dal comma 2 dello stesso articolo, la sua tenuta è evidentemente necessaria, tuttavia, al fine di semplificare le procedure di registrazione, è stato consentito di garantire quanto richiesto dalla norma anche mediante il trattenimento della ricetta con l'annotazione sulla stessa del numero di lotto del medicinale.

Si resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

*Per competenza
all'ASL ROMA
e per c. Delle esponenti.
ASL*

IL DIRETTORE GENERALE

U-Fe'

Referente del procedimento:
Dr. Marcello Vanni
Tel. 0659946619
e-mail: m.vanni@sanita.it

*espresso: idem
allegato al quesito posto ASL*